

PER LE RETROCESSIONI LA TRASPARENZA È OBBLIGATORIA

Confermato e concretizzato l'obbligo di riversare alla clientela le retrocessioni. Una rinuncia da parte del cliente è nulla, se non contempla in modo dettagliato e completo l'importo al quale si rinuncia.

Questa, in sintesi, la soluzione a cui è pervenuto il Tribunale federale nella sentenza del 29 agosto scorso, le cui motivazioni sono state pubblicate pochi giorni orsono.

La Prima Corte civile ha infatti cassato una sentenza del Tribunale d'Appello del Canton Zugo che aveva accolto la tesi contraria, sostenuta da un gestore patrimoniale che si opponeva alla richiesta di restituzione di retrocessioni, per circa 3,7 milioni di franchi, avanzata da parte di una cassa pensioni.

La svolta epocale risale alla famosa sentenza federale del 2006, allorché si chiarì l'applicabilità anche alle retrocessioni della regola (art. 400 cpv. 1 CO) secondo cui ogni vantaggio percepito dal mandatario, in specie il gestore patrimoniale, deve essere riversato al cliente nella sua veste di mandante. Nel caso giudicato dalla recente sentenza, una cassa pensioni aveva stipulato nel 1996 un accordo di gestione patrimoniale, in cui rinunciava a farsi riversare dal gestore patrimoniale qualsiasi remunerazione percepita da quest'ultimo, da parte delle banche depositarie, sotto forma di retrocessioni o simili; inoltre venne pattuita una remunerazione dello 0,5% del valore dei depositi dovuta dalla cassa pensioni al gestore patrimoniale.

Quest'ultimo si opponeva alla richiesta di rimborso avanzata dalla cassa-pensionis considerando tale richiesta come contraria alla rinuncia contrattuale. Il Tribunale federale ha giudicato questa clausola come nulla e quindi senza effetto giuridico, poiché priva di qualsiasi informazione riguardo all'importo delle retrocessioni percepite dal gestore. Quest'ultimo si opponeva, sostenendo che la clausola fosse sufficiente, dal momento che venne sottoscritta da una cassa pensionis e non da un cliente inesperto, e che, pertanto, i suoi specialisti fossero in grado di calcolare, applicando i fattori a loro conoscenza, l'ammontare delle retrocessioni.

Una rivoluzione? No, semmai una rivoluzione preannunciata, almeno già dal 2006. E, comunque, una necessità di aggiornamento delle relative clausole nel contratto di mandato fra clienti ed i loro gestori patrimoniali. Un compito più agevole fra professionisti qualificati, meno con clienti profani e privi di esperienza.

Infatti, molte delle soluzioni praticate dai gestori patrimoniali a partire dall'emanazione della famosa sentenza del 2006, si rivelano piuttosto claudicanti rispetto alle esigenze precisate nella suddetta sentenza del Tribunale federale.

I gestori patrimoniali, se vogliono evitare la cattiva sorpresa dell'annullamento di una clausola di rinuncia, dovranno chinarsi a questa nuova realtà: comunicare al cliente, in modo completo e dettagliato, l'ammontare delle retrocessioni percepite oppure di quelle future, proprio allo scopo di garantire che l'eventuale dichiarazione di rinuncia non possa, in un futuro anche remoto, essere rimessa in discussione, per esempio dagli eredi del cliente. Le conseguenze di questa sentenza possono apparire onerose, specialmente in un periodo durante il quale i gestori patrimoniali e l'intero settore già si considerano, a giusta ragione, come eccessivamente gravati da oneri derivanti dalla regolamentazione, oltre che dalle conseguenze della crisi finanziaria.

D'altra parte, però, questa sentenza costituisce, di fatto, un allineamento agli standard minimi previsti su altri mercati bancari e finanziari, in particolare dalla MIFID.

Si tratta di una tendenza che viene manifestata sempre più spesso anche dalla FINMA, in specie nell'ambito della Circolare con le regole quadro sulla gestione patrimoniale, come pure nelle Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri del 1. gennaio 2011.

* avvocato, professore em. HSG